

Scheda 2 – Tutela del consumatore**Procedura di infrazione n. 2012/4094 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti “tutto compreso”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

Violazione

La Commissione europea rileva che l'art. 7 della Direttiva 90/314/CE, sulla tutela del consumatore di servizi di organizzazione di viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”, non è stato attuato. Tale articolo stabilisce che l'organizzatore e/o il venditore di viaggi debbano essere assistiti da garanzie tali che, ove falliscano o risultino altrimenti insolventi, siano in grado di assicurare, comunque, il rimpatrio dei rispettivi clienti ed il rimborso, ai medesimi, del danaro che essi hanno già corrisposto. In Italia, detto art. 7 è stato recepito con il combinato disposto degli artt. 50 e 51 del Decreto Legislativo n. 79 del 23/05/11 e del Decreto Ministeriale n. 349/1999, ai sensi del quale le suddette garanzie sono state poste a carico della Finanza pubblica, in particolare da un “Fondo nazionale di garanzia” attualmente presente presso il “Ministero per la tutela dei beni e delle attività culturali” (MIBACT). Tale fondo è stato ed è in parte alimentato, annualmente, dal versamento della quota del 4% del premio che gli operatori del settore turistico pagano per un'altra assicurazione, che è quella, obbligatoria, di cui all'art. 50 dello stesso Decreto 79/2011. Lo stesso fondo, poi, è stato integrato con numerosi ulteriori stanziamenti pubblici, di diversa provenienza. Al riguardo, le Autorità UE ritengono che il Fondo di cui si tratta non assicuri “effettivamente”, ai clienti dei tour operators falliti o comunque insolventi, il rimpatrio ed il rimborso ai sensi dell'art. 7 succitato. Ciò dipenderebbe, in primo luogo, dall'insufficienza dell'ammontare del fondo stesso, che si è drammaticamente evidenziata, soprattutto, a seguito del fallimento dell'importante tour operator “Todo Mundo”. In secondo luogo, è stato rilevato come l'effettività dei rimborsi sarebbe viepiù indebolita dalla lungaggine delle procedure di liquidazione delle somme richieste: infatti, le quote del premio dell'assicurazione obbligatoria dei tour operators sono prima assegnate al bilancio generale dello Stato e, solo in seconda battuta, al Fondo in oggetto. Infine, la Commissione rileva che la disciplina italiana limita impropriamente le garanzie, previste dall'art. 7 della Direttiva, al solo caso in cui, per il fallimento/insolvenza del tour operator, il cliente stesso rimanga bloccato all'estero. Al riguardo, la Direttiva 90/314/CE, per converso, estende le medesime garanzie ad ogni caso in cui, a causa dell'insolvenza del tour operator, il consumatore stesso non possa effettuare il viaggio di ritorno, essendo indifferente che egli debba ritornare da uno stato diverso da quello di residenza o meno. In superamento dei rilievi della Commissione, l'Italia ha deciso di trasferire il sistema, di finanziamento delle garanzie di cui all'art. 7 della Direttiva, dalla Finanza pubblica ai privati (vedi infra).

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE. In superamento della presente procedura, l'art. 9 della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), ha: 1) soppresso il Fondo previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 79/2011 ed imposto, ai tour operators, la stipula di una polizza obbligatoria a “copertura” delle garanzie di cui al succitato art. 7 della Dir.va 90/314/CE; 2) esteso la garanzia del “rimpatrio” anche a quanti, per l'insolvenza o per il fallimento del tour operator, non possono fare rientro, presso la loro dimora, da luoghi o località dello stesso Stato.

finanziario nel breve/medio periodo

Con la privatizzazione del sistema ex art. 7 della Dir. 90/314/CE, nessun impatto sulla finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII

PREGIUDIZIALI

PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Agricoltura e Pesca

RINVII PREGIUDIZIALI AGRICOLTURA E PESCA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 422/16	Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 78 e allegato VII, parte III – Decisione 2010/791/UE – Definizioni, designazione e denominazioni di vendita – “Latte” e “prodotti lattiero-caseari” – Denominazioni utilizzate per la promozione e la commercializzazione di alimenti puramente vegetali	sentenza	No

Scheda 1 – Agricoltura e Pesca**Rinvio pregiudiziale n. C-422/16** - ex art. 267 del TFUE

"Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - Regolamento (UE) n. 1308/2013"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole**Violazione**

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 78, par. 2, e l'allegato VII, parte III, 1 e 2, del Regolamento n. 1308/2013/UE: ai sensi di detto art. 78, determinate denominazioni dei prodotti agricoli, contenute nel succitato Allegato VII, possono applicarsi solo ai prodotti dotati dei requisiti indicati, rispettivamente per ciascuna denominazione, in esso allegato. Ciò, a garanzia sia della corretta informazione dei consumatori sulla natura dei prodotti, sia della sana e leale concorrenza tra imprese lattiere. Fra i prodotti, di cui al predetto All. VII, parte III, ricorrono il "latte" e i "prodotti lattiero caseari". Al riguardo, si dispone che: 1) la denominazione "latte" venga riferita solo al prodotto della secrezione mammaria normale, senza alcuna aggiunta o sottrazione; 2) la denominazione "prodotti lattiero-caseari" si applichi solo ai prodotti derivati "esclusivamente" dal latte, pur con l'aggiunta di sostanze necessarie alla fabbricazione del derivato, sempre che le medesime "non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte"; 3) le denominazioni tipo "siero di latte", "crema di latte o panna", "burro", "formaggio", "yogurt", etc., siano utilizzate solo per indicare i prodotti "lattiero-caseari" e che, inoltre, l'uso di tali denominazioni, in associazione con altri termini, sia consentito "solo" quando questi ultimi non sostituiscono un "componente qualsiasi del latte", salvo il disposto dello stesso all. VII, parte III, punto 5, co. 2°. Quest'ultimo consente che le denominazioni predette siano associate anche a termini che sostituiscano uno o più componenti del latte, sempre che, nel caso di specie, l'uso tradizionale di detta associazione escluda che i consumatori risultino ingannati circa l'effettiva natura del prodotto considerato (ad es: il consumatore italiano, per tradizione, è di regola consapevole del fatto che la dicitura "latte di mandorla" indica un prodotto solo vegetale, non derivante dalla secrezione mammaria animale). Ora, l'Allegato I della Decisione 2010/791 reca proprio un elenco di tali nomi: questi, pur risultando dall'associazione delle denominazioni, impiegabili di regola solo per i prodotti latteo-caseari (crema, burro, etc.), con termini indicanti sostanze sostitutive delle componenti del latte, sono legittimamente utilizzabili, in quanto un lungo costume alimentare, presso i singoli Stati UE, evita ai consumatori di considerare gli stessi prodotti come derivati del latte (es: "latte di mandorla" "creme de riz") Il caso: una ditta commercializzava prodotti agricoli "vegani" sotto le denominazioni "Burro di tofu", "Formaggio vegetale" e altri, usando pertanto i nomi dei prodotti "lattiero-caseari", di cui al predetto All.to VII, parte III, in combinazione con termini ("tofu", "vegetale", etc.) indicativi di sostanze del tutto sostitutive dei componenti del latte. Sul punto, la Corte UE ha stabilito che l'uso di tali denominazioni composte è illecito, in quanto l'associazione delle denominazioni dei prodotti lattieri/caseari con altri termini è consentita solo ove questi ultimi non evochino sostanze sostitutive delle componenti del latte, o, qualora le evochino, quando la denominazione composta, nel caso di specie, rientri nell'elenco di cui all'All.to I della Decisione 2010/791.

Stato della Procedura

Il 14 giugno 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-422/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 535/15	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH) - Obbligo generale di registrazione e prescrizioni in materia d'informazione – Sostanze chimiche non registrate – Esportazioni al di fuori del territorio dell'Unione europea delle sostanze chimiche non registrate	sentenza	No
Scheda 2 C- 4/16	Direttiva 2009/28/CE – Articolo 2, secondo comma, lettera a) – Energia da fonti rinnovabili – Energia idraulica – Nozione – Energia prodotta in una piccola centrale idroelettrica situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto	sentenza	No

Scheda 1 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C- 535/15 - ex art. 267 del TFUE**

"Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 5 del Regolamento 1907/2006/CE (c.d. "REACH"), il quale disciplina la circolazione delle sostanze chimiche. In base all'art. 1 di detto REACH, scopo dello stesso è, salvo il rispetto dell'ambiente e della salute umana, quello di approntare una normativa uniforme nella materia di cui si tratta, al fine di realizzare un "mercato comune" delle sostanze chimiche per l'area comprensiva di tutti gli Stati della Comunità europea/CE (ora divenuta Unione europea/UE). Ora, il succitato art. 5 istituisce il divieto di "fabbricare nella Comunità", o di "immettere sul mercato", le sostanze chimiche menzionate nel Regolamento di cui si tratta, qualora le stesse non siano state "registrate" presso l'"Agenzia europea delle sostanze chimiche" (artt. 6 e 7). Il succitato art. 5, chiaramente, riferisce la "registrazione" alle sostanze chimiche, citate nel REACH, che vengano "fabbricate" nella "Comunità" (Unione). La registrazione, per lo stesso art. 5, riguarda anche le sostanze "immesse sul mercato": al riguardo, l'art. 3, n. 21, di tale REACH, espressamente indica, come "immissione sul mercato", l'"importazione" di dette sostanze nella CE (UE). Quindi, sia la fabbricazione nella CE (UE) di dette sostanze, sia la loro importazione nella stessa CE/UE, sono soggette a "registrazione" (come si desume anche dall'art. 21 del REACH). Inoltre, dal Considerando n. 7 di esso REACH, emerge che le sostanze in oggetto debbano essere registrate anche quando, già fabbricate nella CE (UE), vengano esportate. A tal punto, si chiede alla Corte UE, in quanto il Regolamento REACH tace al riguardo, se debbano essere "registrate", altresì, le sostanze chimiche "esportate" dalla UE verso stati "terzi", le quali non siano state fabbricate nella stessa UE, ma previamente importate nel suo territorio. Il caso: un operatore importava dalla Cina in Germania, senza registrarle come avrebbe dovuto, delle partite di "nicotina", che collocava in un deposito provvisorio in vista di "esportarle" in Russia. Mancando la registrazione predetta, le Autorità tedesche proibivano l'"esportazione" di dette merci. Si chiedeva quindi alla Corte se la nozione di "immissione sul mercato", di cui al sopra citato art. 5 del REACH, indicasse solo l'immissione sul mercato CE (UE), o anche quella su tutti gli altri mercati del mondo (come quello della Russia, nel caso di specie): accogliendo quest'ultima versione, infatti, l'esportazione delle sostanze "REACH", dalla UE verso stati terzi, integrerebbe sempre un'"immissione sul mercato", essendo quindi sempre subordinata a registrazione, anche ove le sostanze esportate non fossero state prodotte nell'Unione stessa. La Corte UE, al riguardo, sostiene che l'"immissione sul mercato", che detto art. 5 sottopone a registrazione, attenga solo al mercato UE, in quanto: 1) scopo essenziale del REACH è quello di creare, nel settore delle sostanze chimiche, un mercato comune CE (UE); 2) diversi altri articoli del REACH suffragano tale interpretazione: gli artt. 3, n. 21, e 112, ad esempio, stabiliscono che le norme in essi contenute si applichino solo alle sostanze già rientranti nell'applicazione della Dir. 67/548/CEE, la quale, espressamente, si riferisce solo alle sostanze immesse sul mercato degli Stati comunitari, con esclusione di quelle esportate.

Stato della Procedura

Il 27 aprile 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 535/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 2 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C- 4/16 - ex art. 267 del TFUE**

"Direttiva 2009/28/CE – Art. 2, co. 2°, lett. a) – Energia da fonti rinnovabili"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Ambiente**Violazione**

Un giudice polacco ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di interpretare l'art. 2, co. 2°, lett. a), della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da "fonti rinnovabili". I Considerando 1 e 30 di essa affermano che: 1) l'incoraggiamento della produzione di energia da fonti rinnovabili rientra nell'azione di contrasto all'emissione nell'atmosfera di gas a effetto serra; 2) la nozione di "energia idraulica", la quale è un tipo di energia derivabile da fonti rinnovabili, non comprende l'energia (elettricità) prodotta "in centrali di pompaggio che utilizzano l'acqua precedentemente pompata a monte". L'art. 2 di detta Direttiva include, nell'ambito dell' "energia da fonti rinnovabili", l'energia "idraulica". Il seguente art. 3 impone, a ciascuno Stato UE, di garantire una certa "quota di energia" da fonti rinnovabili alla fine di un certo periodo temporale, vale a dire – come chiarisce l'art. 5 della stessa Direttiva - una certa quantità di "consumo finale lordo di "elettricità" da fonti rinnovabili", cioè, in ultima battuta, una certa quantità di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Quindi, la "quota di energia da fonti rinnovabili" corrisponde alla quantità di elettricità che lo Stato UE ha prodotto da fonti rinnovabili, in un certo arco di tempo. Il par. 3 di detto art. 5 aggiunge poi, in accordo con i succitati Considerando, che dal computo dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili deve escludersi quella realizzata in "centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte". Tale inciso viene ribadito anche dal par. 7 dello stesso art. 5. Ora, la normativa nazionale polacca definisce, quale "fonte energetica rinnovabile", una fonte che nel processo di trasformazione utilizza vari tipi di energia, come quella ottenuta dal "moto ondoso e maremotrice o dal salto dei fiumi". Pertanto, non è qualificabile come elettricità derivata da fonti rinnovabili, quella generata da un flusso di acque artificiali. Il caso: in Polonia, al titolare di una piccola centrale idroelettrica, ubicata presso il punto di scarico delle acque reflue di un altro impianto e generante energia elettrica grazie allo sfruttamento di tali acque (precedentemente prelevate da un impianto a monte per i propri fini industriali, diversi da quelli della produzione di energia), veniva negata l'autorizzazione alla "produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", in quanto, nel caso di specie, l'elettricità veniva generata da un flusso di acque artificiali. Al riguardo, la Corte UE ha sottolineato che la normativa della Dir. 2009/28/CE non esclude, dal calcolo della "quota di energia" da fonti rinnovabili, l'elettricità che le centrali idroelettriche traggono dalle acque artificiali, ma solo l'elettricità prodotta dalle centrali di pompaggio ad accumulazione o di pompaggio-turbinaggio. Certo è che, onde evitare abusi, si richiede che l'impianto industriale a monte, generante il flusso dei reflui, non sia stato realizzato solo per causare lo stesso salto d'acqua artificiale, ma abbia utilizzato le acque in questione per propri reali bisogni produttivi. Nel caso di specie, pertanto, la centrale idroelettrica ricava effettivamente l'energia da "fonti rinnovabili" (non essendo né centrale di pompaggio ad accumulazione, né centrale di pompaggio-turbinaggio).

Stato della Procedura

Il 2 marzo 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 4/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

PAGINA BIANCA

Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-110/16	Appalto pubblico di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 7 – Valutazione e verifica delle capacità tecniche degli operatori economici – Articolo 53, paragrafo 2, del Regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta	ordinanza	No
Scheda 2 C-391/15	Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 2, paragrafo 1 – Decisione dell'autorità aggiudicatrice di ammettere un operatore economico a presentare un'offerta – Decisione non impugnabile con ricorso secondo la normativa nazionale applicabile	sentenza	No
Scheda 3 C-131/16	Direttiva 2004/17/CE – Principi di aggiudicazione degli appalti – Art. 10 – Principio di parità di trattamento tra gli offerenti – Obbligo degli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di modificare o di integrare la loro offerta – Diritto dell'ente aggiudicatore di trattenere la garanzia bancaria in caso di rifiuto – Direttiva 92/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di ricorso – Decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico – Esclusione di un offerente – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire	sentenza	No
Scheda 4 C-387/14	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza – Capacità tecniche e/o professionali degli operatori economici – Art. 48, par. 3 – Possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti – Articolo 51 – Possibilità di integrare l'offerta – Art. 45, par. 2, lett. g) – Esclusione dalla partecipazione a un appalto pubblico per violazione grave	sentenza	No

Scheda 1 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-110/16** - ex art. 267 del TFUE

"Appalto pubblico di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 7"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 48 della Direttiva 2004/18/CE. Questa si applica agli appalti pubblici – sono, questi, i contratti onerosi con cui la pubblica Amministrazione (e affini) commissiona ad un operatore economico la realizzazione di lavori, opere, servizi o forniture - il cui valore economico sia pari o superiore ad una data "soglia", la quale, per gli appalti pubblici di "lavori", equivale ad € 5.186.000,00. Agli operatori, interessati all'affidamento di un appalto pubblico, l'Amministrazione appaltante può richiedere, nella fattispecie, il possesso di determinati requisiti (economici, finanziari, tecnici, organizzativi, etc.). Al riguardo, l'art. 48 della summenzionata Direttiva stabilisce, con riferimento ad un singolo appalto, che i requisiti richiesti si considerino sussistenti, pur non attenendo direttamente alla sfera giuridica del candidato all'appalto, quando ne risultino in possesso altri soggetti, su cui lo stesso candidato abbia fatto affidamento (istituto dell'"avvalimento"). In Italia, il D. Lgs. n. 163/2006 ("Codice dei Contratti pubblici") recepisce la predetta Dir. 2004/18/CE nell'ordinamento italiano: segnatamente, l'art. 49 di tale Codice introduce l'istituto dell'"avvalimento" (sopra). Il successivo art. 53, par. 3, stabilisce che quando nell'oggetto dell'appalto pubblico "di lavori" rientra la "progettazione" dei lavori medesimi, l'operatore deve possedere i requisiti prescritti per i progettisti, o "avvalersi" di progettisti qualificati, o partecipare in raggruppamento con progettisti. Tale disciplina nazionale è stata interpretata nel senso che in Italia si ammetterebbe, circa l'appalto pubblico di progettazione di lavori, che i requisiti tecnici/professionali inerenti ai progettatori possano essere soddisfatti, dall'operatore concorrente per l'appalto, tramite l'avvalimento di un terzo soggetto, il quale, a sua volta, potrebbe fare affidamento su un ulteriore avvalitore. Pertanto, la Corte UE è stata interpellata sulla compatibilità o meno, con il summenzionato art. 48 della Dir. 2004/18/CE - il quale disciplina a livello UE l'istituto dell'avvalimento – del predetto art. 49 del "Codice dei Contratti pubblici", il quale, secondo una certa interpretazione, circa gli appalti di progettazione di lavori ammetterebbe che lo stesso avvalitore possa ricorrere all'avvalimento. Tale questione pregiudiziale è stata sollevata in un giudizio concernente un appalto pubblico di progettazione ed esecuzione di lavori, di € 3.695.441,43. Sul punto, la Corte UE ha precisato di avere titolo per l'interpretazione del diritto della UE, solo ove il medesimo risulti applicabile al caso di specie: ora, poiché nell'ipotesi concreta il valore dell'appalto è inferiore alla soglia predetta di € 5.186.000,00, lo stesso non ricade nella sfera di applicazione della Dir. 2004/18/CE. Tuttavia – come precisato più volte dalla stessa giurisprudenza UE – gli appalti pubblici "sottosoglia" sono comunque soggetti ai principi fondamentali UE sanciti dai Trattati (come quelli delle "libertà economiche"), qualora presentino un "interesse transfrontaliero certo". Tuttavia, la medesima Corte osserva che nel contenuto della domanda pregiudiziale non è stata argomentata la sussistenza di un tale interesse. Quindi, la Corte dichiara "irricevibile" la domanda stessa.

Stato della Procedura

In data 8 giugno 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-110/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C- 391/15 - ex art. 267 del TFUE**

“Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Art. 1, par. 1 – Art. 2, par. 1”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Un giudice spagnolo ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l’art. 1, par. 1, e l’art. 2, par. 1, della Direttiva 89/665/CEE, circa le procedure di ricorso in tema di “appalti pubblici” di lavori e forniture. Ricorre un “pubblico appalto” ove una pubblica Amministrazione o un ente assimilabile commissionino ad un operatore economico, in cambio di un corrispettivo, l’esecuzione di un lavoro, un’opera, una fornitura o un servizio in base alla disciplina dell’“appalto” (art. 1669 ss. c.c). Ora, la succitata Dir. 89/665/CEE si applica solo a quelli, tra gli appalti pubblici, che vanno soggetti alla Direttiva 2004/18/CE. Il già indicato art. 1, par. 1, della stessa Dir. 89/665/CEE dispone quindi che, circa gli appalti sottoposti alla Dir. 2004/18/CE, ogni Stato UE debba approntare una normativa nazionale che consenta di assoggettare le “decisioni”, prese dalle Amministrazioni aggiudicatrici dei medesimi pubblici appalti, a procedure di ricorso efficaci e quanto più rapide possibile, ove si intenda dimostrare la contrarietà delle stesse decisioni al diritto UE sugli appalti pubblici. Quanto alla normativa nazionale spagnola, essa prevede che gli atti amministrativi in generale (tali sono le decisioni delle Amministrazioni aggiudicatrici) siano suscettibili di ricorso quando sono “definitivi” (cioè quando chiudono il procedimento sottostante) o quando, pur essendo “preparatori”, decidano il merito della questione, o rendano impossibile continuare il procedimento, o determinino un danno irreparabile a diritti o a interessi legittimi. Quindi, gli altri atti preparatori, sprovvisti dei requisiti suddetti, possono essere impugnati solo unitamente all’atto “definitivo”, che chiude il processo. Il caso: in Spagna, un operatore, partecipante ad una gara d’appalto, ricorreva contro la decisione dell’Amministrazione aggiudicatrice di ammettere a partecipare, alla gara stessa, un altro operatore. Secondo il ricorrente, la decisione impugnata violava alcune disposizioni della normativa UE sui pubblici appalti. Per la legge spagnola, tuttavia, la decisione in questione non poteva essere impugnata, in quanto atto amministrativo “preparatorio” privo dei requisiti che la stessa normativa richiede, ai fini dell’autonoma ricorribilità degli atti preparatori stessi (vedi sopra). Al riguardo, tuttavia, la Corte UE sottolineava che: 1) il predetto art. 1, par. 1, della Dir. 89/665/CEE, impone agli Stati UE di garantire la ricorribilità delle “decisioni” in generale delle Amministrazioni aggiudicatrici, senza precisare se le medesime debbano essere definitive (come la decisione di aggiudicazione dell’appalto) o, se preparatorie, debbano assumere o meno certi requisiti; 2) la lettera dell’art. 2, par. 1, della stessa Direttiva richiede che le procedure di ricorso approntate dai legislatori nazionali, per attuare la stessa, consentano al giudicante, fra l’altro, di adottare il provvedimento sospensivo dell’esecuzione di “qualsiasi” decisione assunta dall’Amministrazione aggiudicatrice. E’ evidente, pertanto, che la Dir. 89/665/CEE richiede, ai legislatori degli Stati UE, di prevedere l’autonoma ricorribilità di “tutte” le decisioni assunte dalle Amministrazioni nell’ambito delle procedure di aggiudicazione dei pubblici appalti. Quindi la normativa spagnola, classificando alcune di tali “decisioni” come non suscettibili di ricorso, contraddice la Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

In data 5 aprile 2017, la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 391/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C- 131/16** - ex art. 267 del TFUE

"Direttiva 2004/17/CE - Principi di aggiudicazione degli appalti - Art. 10"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Un giudice polacco chiede, alla Corte UE, di interpretare l'art. 10 della Dir. 2004/17/CE, relativo agli appalti attribuiti da speciali enti pubblici. Detto articolo stabilisce che le Amministrazioni, o gli enti affini, che attivino una procedura di concorso per individuare l'operatore economico cui affidare l'esecuzione di un appalto, debbano trattare "su un piede di parità" tutti gli operatori interessati a partecipare al concorso medesimo. Si precisa che, in una prima fase di tali procedure concorsuali, il committente dell'appalto valuta se le offerte presentate dagli operatori, entro il termine da esso stabilito, sono provviste di tutti i "requisiti" richiesti per partecipare alla competizione, ammettendo ad essa solo gli operatori le cui offerte possiedano tali requisiti. Ora: la normativa interna polacca obbliga i committenti di pubblici appalti ad "invitare" i candidati - i quali abbiano presentato offerte carenti degli elementi richiesti, o quando gli stessi elementi sussistano ma siano affetti da errore - ad integrare gli elementi mancanti e/o a correggere quelli sbagliati. La Corte UE, al riguardo, ha precisato che tale disciplina - laddove ammette un operatore, o alcuni operatori, a rettificare la propria offerta in una gara d'appalto, una volta spirato il termine per la presentazione di tutte le offerte relative - in linea di massima contrasta con il principio della parità di trattamento dei concorrenti, in base al quale gli stessi debbono godere, tutti, delle "medesime" possibilità in ordine al confezionamento dell'offerta. L'ammissione di un candidato, o di alcuni di essi, alla regolarizzazione "a posteriori" di un'offerta difettosa, alimenta infatti il sospetto che il committente voglia favorire alcuni concorrenti a scapito di altri, a meno che ricorrano le seguenti condizioni: 1) che la "rettifica" non assuma una portata così rilevante da determinare, in sostanza, la presentazione di una "nuova" offerta; 2) che la "rettifica" non si risolva nell'integrazione di un elemento richiesto nell'atto di gara detto "Capitolato d'onere", in quanto l'Amministrazione committente è vincolata al rispetto dei criteri da essa stessa stabiliti in tale Capitolato; 3) che il committente fornisca a tutti i candidati, in condizioni oggettivamente analoghe a quelle in cui versa il candidato ammesso alla rettifica, la medesima possibilità di correggere le offerte difettose. Quindi: si richiede alla Corte di interpretare, altresì, l'art. 1, par. 3, della Dir. 92/13/CE, che riconosce il diritto di "ricorrere" - contro le decisioni degli enti aggiudicatori riguardo alle gare d'appalto - a "chiunque" sia "interessato" ad ottenere "l'aggiudicazione di un determinato appalto". Secondo la Corte, detto articolo significa che - quando ad una procedura per l'attribuzione di un pubblico appalto si presentino solo due operatori (come nel caso originante il presente rinvio), e l'ente aggiudicatore emetta due decisioni "contemporanee" di cui l'una stabilisca l'"esclusione" (vedi sopra) di uno dei candidati e l'altra l'aggiudicazione dell'appalto medesimo al candidato rimasto - il candidato escluso si deve ritenere "interessato" (ai sensi del già citato art. 1 della Dir. 92/13/CE) a ricorrere contro la "decisione" di aggiudicazione, sempre che, contestualmente, esperisca un ricorso anche contro la "decisione" circa la propria "esclusione" dalla gara.

Stato della Procedura

In data 11 maggio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 131/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 4 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-387/14** - ex art. 267 del TFUE

"Appalti pubblici-Direttiva 2004/18/CE - Principi di parità di trattamento, di non discriminazione"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Un giudice polacco chiede, alla Corte UE, di interpretare alcune norme della Direttiva 2004/18/CE. In base ad essa, gli operatori economici - cui le Amministrazioni o altri organismi pubblici affini (enti aggiudicatori) intendono affidare l'esecuzione di un appalto di valore superiore a date "soglie"- debbono di regola essere individuati tramite procedure "concorsuali". Tutti gli operatori partecipanti a tali procedure debbono essere trattati, per l'art. 2 di detta Direttiva, "su un piano di parità". Gli enti aggiudicatori, poi, aggiudicano l'appalto al partecipante che ritengono aver presentato l'offerta più valida, in forza dei criteri di cui all'art. 44 della stessa Direttiva. Una buona parte di tali criteri attiene alle "capacità" (fra cui quelle "professionali e tecniche") degli operatori stessi che hanno presentato le offerte. Detti requisiti di "capacità" possono essere soddisfatti anche indirettamente, cioè in quanto riferiti a soggetti "garanti" diversi dall'offerente (c.d. "avalimento"). A prova concreta delle predette capacità tecniche/professionali, l'operatore può allegare all'offerta un elenco delle principali forniture e servizi eseguiti nei tre anni precedenti. Per l'art. 51 di essa Direttiva, infine, gli enti aggiudicatori possono, pur una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte, invitare gli operatori a "chiarire" e/o "integrare" i documenti allegati alle offerte stesse. Il caso: scaduto il termine finale per la presentazione delle offerte in una procedura di aggiudicazione di un appalto, un candidato ad essa risultava aver fornito, a dimostrazione delle sue capacità professionali, un elenco di prestazioni pregresse da lui eseguite, che erano "diverse" da quelle che i documenti di gara chiedevano di provare. L'ente aggiudicatore, quindi, invitava detto concorrente ad integrare l'offerta con l'elenco delle prestazioni indicate dai documenti di gara. Il concorrente ottemperava, indicando tuttavia, come esecutore delle prestazioni la cui prova era richiesta dall'aggiudicatore, un terzo operatore, disposto ad un "avalimento" (cioè a garantire il primo con le proprie capacità). La Corte UE, su tale vicenda, ha chiarito che i chiarimenti e/o le integrazioni, che il succitato art. 51 della Dir. 2004/18/CE consente siano apportati alle offerte dopo che il termine per la loro presentazione è spirato, possono sostanziarsi solo in modifiche di scarso rilievo. Infatti, se gli enti aggiudicatori ammettessero alcuni operatori ad apportare modifiche rilevanti delle offerte presentate (sino alla presentazione di offerte sostanzialmente "nuove"), potrebbero essere sospettati di riservare, a tali operatori, un trattamento di favore a scapito degli altri, con ciò contraddicendo il principio di "uguaglianza" del trattamento da riservarsi a tutti gli operatori concorrenti (vedi sopra art. 2 della Direttiva). Le modifiche apportate all'offerta nel caso di specie, pertanto (vedi sopra), confliggono con il predetto principio, in quanto l'operatore ha stravolto il contenuto dell'offerta originaria, integrando la documentazione, già presentata, con un nuovo documento indicante un elenco di prestazioni pregresse che non solo erano oggettivamente diverse da quelle originariamente indicate, ma risultavano altresì espletate da un operatore diverso da quello indicato in origine.

Stato della Procedura

In data 4 maggio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-387/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

PAGINA BIANCA